



AVVISO n.7110	10 Aprile 2008	MOT – DomesticMOT
----------------------	-----------------------	--------------------------

Mittente del comunicato : Borsa Italiana
Societa' oggetto : REPUBBLICA ITALIANA
dell'Avviso
Oggetto : Inizio negoziazione BTP (ISIN:IT0004356843)

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Oggetto: AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI IN BORSA

Titolo: **BUONI DEL TESORO POLIENNALI 4,75% 1/02/2008-1/08/2023**

La Borsa Italiana S.p.A. con provvedimento n. 5822 del 10 aprile 2008 ha disposto l'ammissione alle negoziazioni dei BTP in oggetto con decorrenza dal giorno **11 aprile 2008**.

CARATTERISTICHE DEI TITOLI

Importo globale in circolazione dei BTP	: 4.000.000.000 Euro
Interesse annuo lordo	: 4,75% pagabile il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito.
Data di pagamento	: 16 aprile 2008
Godimento	: 1° febbraio 2008
Scadenza	: 1° agosto 2023 (rimborso unica soluzione alla scadenza)
Tagli	: 1.000 Euro
Importo minimo di contrattazione	: 1.000 Euro
CODICI	: ISIN IT0004356843 SIA 36666
Descrizione breve	: BTP-1AG23_4,75%
Mercato di quotazione	: BORSA – Segmento DomesticMOT – Classe titoli di stato italiani

DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA

Dal giorno 11 aprile 2008 i BUONI DEL TESORO POLIENNALI 4,75% 1/02/2008-1/08/2023 verranno inseriti nel Listino Ufficiale.

Ammissione alle negoziazioni nel MOT dei Buoni del Tesoro poliennali 4,75% con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2023 (ISIN IT0004356843)

Provvedimento n. 5822

Borsa Italiana S.p.A., in persona del dott. Raffaele Jerusalmi e dell'avv. Michele Monti, muniti dei necessari poteri, su domanda del Ministero dell'Economia e delle Finanze e verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento¹,

DISPONE

ai sensi dell'art. 2.4.7, comma 4, del Regolamento e delle relative Istruzioni²,

- l'ammissione alla negoziazione nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), "segmento DomesticMOT", "classe titoli di stato italiani", dello strumento finanziario indicato in oggetto;
- a decorrere dall'11 aprile 2008, l'inizio delle negoziazioni del predetto strumento finanziario.

Milano, 10 aprile 2008

Borsa Italiana S.p.A.
Raffaele Jerusalmi Michele Monti



¹ Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul sito www.borsaitalia.it.

² Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito www.borsaitalia.it.

①



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE II

N. 41590

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

VISTO il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

VISTA la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

VISTI, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

VISTO il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

VISTO il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

VISTO il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

CONSIDERATO che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 aprile 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 48.151 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

RITENUTO opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,75% con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2023;

CONSIDERATA l'opportunità di affidare il collocamento dei citati buoni ad un consorzio coordinato dagli intermediari finanziari Banca IMI S.p.A., Calyon Corp. Inv. Bank, Crédit Suisse Securities (Europe) Ltd, HSBC France e ING Bank N.V., al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;

D E C R E T A :

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche:

importo:	4.000 milioni di euro
decorrenza:	1° febbraio 2008
scadenza:	1° agosto 2023
tasso di interesse:	4,75% annuo, pagabile in due semestralità, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito
data di regolamento:	16 aprile 2008
dietimi d'interesse:	75 giorni (dal 1°.02 al 16.04.2008)
prezzo di emissione:	99,135%
rimborso:	alla pari
commissione di collocamento:	0,175% dell'importo nominale dell'emissione

Art. 2

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo n.213 del 1998, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.A. - in forza dell'articolo 4 del decreto ministeriale n.143/2000, citato nelle premesse - il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 3

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° agosto 2023, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n.239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Ai sensi del decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 2008, a partire dalla data di regolamento della presente emissione, possono essere sottoposte alla Monte Titoli S.p.A le richieste di separazione aventi ad oggetto il "mantello", le "componenti cedolari" e la "componente indicizzata all'inflazione" (operazioni di "coupon stripping"). Il taglio minimo dei titoli risultanti dall'operazione di separazione è pari a 1.000 euro di capitale nominale per il mantello e per la componente indicizzata all'inflazione e a un centesimo di euro per la componente cedolare. L'ammontare complessivo massimo dei buoni che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 50% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Art. 4

Il prestito di cui al presente decreto verrà collocato, per l'intero importo, tramite un consorzio di collocamento coordinato dagli intermediari finanziari Banca IMI S.p.A., Calyon Corp. Inv. Bank, Crédit Suisse Securities (Europe) Ltd, HSBC France e ING Bank N.V.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze riconoscerà ai predetti intermediari la commissione prevista dall'articolo 1 del presente decreto; gli intermediari medesimi potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al consorzio.

Art. 5

Il giorno 16 aprile 2008 la Banca d'Italia riceverà dai coordinatori del consorzio di collocamento l'importo determinato in base al prezzo di emissione, di cui all'articolo 1 (al netto della commissione di collocamento) unitamente al rateo di interesse calcolato al tasso del 4,75% annuo lordo, per 75 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II", in contropartita con l'operatore regolatore, con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Il medesimo giorno 16 aprile 2008 la Banca d'Italia provvederà a versare il suddetto importo, nonché l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui al medesimo articolo 1, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno.

L'importo della suddetta commissione sarà scritturato dalla Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale fra i "pagamenti da regolare".

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, articolo 3 (unità previsionale di base 4.1.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, articolo 3 (unità previsionale di base 2.1.3.1) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento farà carico al capitolo 2242 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2008.

Art. 6

Con successivi provvedimenti si procederà alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.

Art. 7

Il Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze firmerà i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 APR. 2008

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Casaroli


Off. V

BTP 15-sind 1^